Sent. n. 89/2026 pubbl. il 28/10/2026
Cron. n. : 1327/2026
Rep. n. 104/2026 del 28/10/2026

N. 113/26 p.u.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 113/26 p.u. promosso da:

HASSAN MARSIL (nato il 1-6-1963 a Khouribga -Marocco- e residente in Suzzara, Strada Bardelle, 19; C.F.: MRSHSN63H01Z330U) con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO CHIAROTTI Sebastiano Chiarotti, elettivamente domiciliato in VIA CISA 86/P - BORGO VIRGILIO presso lo studio del predetto difensore;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

°°°°°°°

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 116/23 p.u. concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da Hassan Marsil ai sensi dell'art. 67 CCI;
- visto il proprio decreto in data 23-9-2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta e disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Mantova;

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Simonetta Carra in data 8-9-2026 e quella datata 21-10-2026 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto da sempre svolge l'attività di lavoratore dipendente e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che nessun creditore ha formulato contestazioni;
- rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appaiono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 6 e segg. del ricorso nonché dalla relazione dell'avv. S. Carra;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nell'aumento dei costi necessari per il mantenimento della famiglia di cui facevano parte oltre alla moglie i quattro figli nati dal matrimonio nonché negli esborsi dovuti affrontare per le cure mediche della madre) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e dei crediti privilegiati e del 3% di quelli chirografari;
- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dalla moglie, casalinga e dai figli Sofian e Omar non ancora economicamente indipendenti);
- ritenuto che, in difetto di costituzione dei creditori, nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese lite;

P.Q.M.

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:

- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, da **HASSAN MARSIL** (nato il 1-6-1963 a Khouribga -Marocco- e residente in Suzzara, Strada Bardelle, 19; C.F.: MRSHSN63H01Z330U);

- dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;

- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;

- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;

- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

- nulla per le spese;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 21 ottobre 2026.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645